

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2024
336/2024/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TARIFFE E QUALITÀ DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE, PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (6PRS)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1305^a riunione del 30 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (di seguito: direttiva (UE) 2024/1778);
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (di seguito: regolamento (UE) 2017/1938);
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (CE) 715/2009 e (UE) 2017/1938 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (di seguito: regolamento (UE) 2022/1032);
- il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1787);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1789);

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge 133/14);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo 2022);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 1 aprile 2022, n. 138 (di seguito: decreto 1 aprile 2022);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 20 luglio 2022, n. 287 (di seguito: decreto 20 luglio 2022);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 31 marzo 2023 (di seguito: decreto 31 marzo 2023);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 28 marzo 2024 (di seguito: decreto 28 marzo 2024);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 13 luglio 2021;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di giugno 2024, trasmesso alla Commissione Europea, come pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 182/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 67/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RAST);

- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e i relativi Allegato A e s.m.i. (RTSG 5PRS) e Allegato B e s.m.i. (RQSG 5PRS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 513/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: deliberazione 2/2022/A) e il relativo Allegato A (Quadro strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2022, 75/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2022, 261/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 214/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 349/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 442/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 442/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2023, 93/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 93/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito TIROSS 2024-2031 o semplicemente TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 150/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 150/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTRG 6PR GNL);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 197/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 337/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 379/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 379/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: criteri applicativi ROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2024, 18/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2024, 76/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 79/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 129/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 129/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 173/2024/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2024, 253/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 253/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 335/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 335/2024/R/GAS);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 giugno 2021, n. 4308;
- la sentenza del TAR Lombardia, Sezione I, 5 giugno 2023, n. 1399.

CONSIDERATO CHE:

- i poteri dell’Autorità di regolazione del servizio infrastrutturale di stoccaggio di gas naturale sono esercitati nell’ambito della cornice regolamentare dell’Unione Europea che, da un lato, mira alla realizzazione di un mercato interno del gas naturale e, dall’altro, fissa degli obiettivi di politica energetica in materia di emissioni di gas a effetto serra, energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica;
- la direttiva (UE) 2024/1788, all’articolo 33, stabilisce che gli Stati membri possano scegliere di applicare sia il regime di accesso regolato agli impianti di stoccaggio del gas, sia il regime di accesso negoziato, e definisce, all’articolo 39, il quadro di obblighi e responsabilità in capo all’impresa di stoccaggio del gas;
- il regolamento (UE) 2017/1938, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1032, dispone misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e solidarietà e coordinamento tra gli Stati Membri in risposta a crisi di approvvigionamento di gas, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell’approvvigionamento;
- il regolamento (UE) 2024/1787 stabilisce le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare le emissioni di metano nel settore dell’energia dell’Unione, nonché per ridurle, e stabilisce le norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza in merito alle emissioni di metano; il regolamento si applica anche allo stoccaggio sotterraneo del gas;
- il regolamento (UE) 2024/1789 prevede che siano stabilite norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli stoccaggi del gas naturale, che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento dei mercati interni del gas naturale e contribuire alla flessibilità del sistema energetico;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario armonizzi gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 2, comma 12, della legge 481/95, come modificato dal decreto-legge 17/22, prevede che l’Autorità:

- a) controlli le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti (lettera c));
 - b) stabilisca ed aggiorni le tariffe *“in relazione all’andamento del mercato”* e *“in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”*, anche tenendo conto *“del reale costo di approvvigionamento della materia prima”* (lettera e));
 - c) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; la legge attribuisce altresì all'Autorità il compito di determinare i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove l'esercente non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti dalla stessa (lettere g) e h));
- il decreto legislativo 164/00 prevede che l'Autorità determini le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio, nonché gli obblighi degli esercenti l'attività di stoccaggio (articolo 12, comma 7);
 - l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio in modo da incentivare gli investimenti per il potenziamento delle capacità, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta (articolo 23, comma 3);
 - l'articolo 3 del decreto legislativo 93/11 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico (attualmente, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), siano individuate, tra le altre, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e le relative infrastrutture di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia;
 - il decreto-legge 1/12 prevede che sia determinata, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato prioritariamente alle esigenze dei clienti civili, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva (articolo 14, comma 3);
 - il decreto legge 133/2014 dispone misure volte ad aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale e, in particolare, ad accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione; in particolare, l'articolo 37, comma 3, prevede che

l’Autorità stabilisca meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas;

- con il Quadro strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con la deliberazione 2/2022/A, l’Autorità ha individuato alcuni specifici obiettivi per la regolazione tariffaria dei servizi infrastrutturali dell’energia, tra cui il servizio di stoccaggio, tra i quali:
 - a) accompagnare la transizione del vettore gas verso un livello di maggiore decarbonizzazione, tramite un coordinamento a livello europeo anche degli aspetti regolatori che hanno un impatto sulla sicurezza degli approvvigionamenti, al fine di garantire, accanto alla condivisione dei benefici, che i costi siano ripartiti in maniera equa tra i cittadini europei;
 - b) definire criteri di riconoscimento dei costi orientati alla spesa totale, applicabili a tutti i servizi infrastrutturali, con il superamento dell’attuale approccio di riconoscimento dei costi, differenziato tra costi operativi e costi di capitale.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 182/2015/R/GAS, l’Autorità ha definito i meccanismi regolatori di incentivazione asimmetrica per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas, in attuazione dell’articolo 37, comma 3, del decreto-legge 133/2014;
- con la deliberazione 419/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025, di cui alla RTSG e alla RQSG 5PRS;
- con la deliberazione 75/2022/R/GAS, l’Autorità ha adottato i criteri per la revisione infra-periodo dei livelli di recupero di efficienza delle imprese di stoccaggio del gas naturale per il 5PRS (*X-factor*), disponendo modifiche alla RTSG 5PRS;
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031 (TIROSS);
- con la deliberazione 196/2023/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione (RTRG 6PR GNL – 2024-2027), disponendo il posticipo, al periodo di regolazione successivo, delle valutazioni relative all’applicazione dell’approccio ROSS al servizio di rigassificazione del Gnl, alla luce della natura puntuale e non “a rete” dell’infrastruttura di rigassificazione; con la deliberazione 253/2024/R/GAS, in sede di approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione per l’anno 2025, l’Autorità ha allineato ai criteri ROSS il trattamento dell’inflazione ai fini dell’aggiornamento dei costi di capitale e operativi del servizio di rigassificazione;
- con la deliberazione 379/2023/R/GAS sono stati approvati i ricavi per il servizio di stoccaggio relativi al 2024;

- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito i criteri applicativi ROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, riguardanti anche le modalità di determinazione (*ex ante* e *ex post*) dei tassi di variazione dell’inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la deliberazione 556/2023/R/COM, l’Autorità ha verificato l’attivazione del meccanismo di *trigger* per l’anno 2024, ed ha aggiornato il WACC per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando un WACC pari a 6,6% per il servizio di stoccaggio, in luogo del 6,0% in vigore nel 2023;
- con la deliberazione 335/2024/R/GAS, di approvazione dei ricavi per il servizio di stoccaggio relativi al 2025, l’Autorità ha tra l’altro previsto una correzione straordinaria della variazione del deflatore per il servizio di stoccaggio gas, coerente con l’approccio previsto per tenere conto della rettifica dei dati dell’Istat per i servizi soggetti a regolazione ROSS dall’anno 2024, al fine di tener conto della revisione particolarmente significativa da parte di Istat degli indici relativi al periodo 2020-2022;
- il 31 dicembre 2025 si conclude il periodo di vigenza della RTSG e RQSG 5PRS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 67/2019/R/GAS, l’Autorità ha adottato la regolazione dell’accesso ai servizi di stoccaggio e della loro erogazione sulla base di procedure di asta competitiva;
- l’articolo 21 del decreto-legge 17/22 dispone l’ottimizzazione, a partire dall’anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023, del ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;
- con il decreto 14 marzo 2022, il Ministro ha emanato disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2022/2023, confermando in linea generale l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio, e introducendo ulteriori disposizioni per tener conto della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali;
- con i decreti 1 aprile 2022, 22 giugno 2022 e 20 luglio 2022, il Ministro ha emanato ulteriori disposizioni volte a favorire l’iniezione in stoccaggio;
- con la deliberazione 274/2022/R/GAS, l’Autorità ha definito le modalità di approvvigionamento del gas da parte del responsabile del bilanciamento nel quadro dello stoccaggio di ultima istanza nonché le modalità di anticipo degli importi economici a tal fine necessari da parte della Cassa; tale anticipo è stato successivamente rimodulato con le deliberazioni 349/2022/R/GAS e 442/2022/R/GAS;
- con il decreto 31 marzo 2023, il Ministro ha emanato le disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2023/2024, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12 e

dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio;

- con la deliberazione 3/2023/R/GAS l'Autorità ha approvato i criteri funzionali all'attuazione del servizio di ultima istanza da parte del responsabile del bilanciamento, in linea con le indicazioni fornite dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- con la deliberazione 93/2023/R/GAS, l'Autorità ha adottato disposizioni urgenti per il conferimento della capacità di stoccaggio, al fine di preservare le giacenze disponibili e facilitare il nuovo ciclo di riempimento degli stoccaggi per l'inverno 2023/2024;
- con la deliberazione 150/2023/R/GAS, l'Autorità ha adottato disposizioni urgenti per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2023/2024, prevedendo in particolare, come già previsto per l'anno termico 2022-2023, la sospensione dell'applicazione dei costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento agli utenti dello stoccaggio;
- con il decreto 28 marzo 2024, il Ministro ha emanato le disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2024/2025, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio già disciplinato nel RAST, tra cui anche il meccanismo di allocazione implicita delle capacità di stoccaggio;
- con la deliberazione 76/2024/R/GAS, l'Autorità, ha definito il nuovo assetto del regime di incentivazione per le imprese di stoccaggio di cui all'articolo 29 del RAST, stabilendo una più puntuale correlazione tra beneficio e incentivo e prevedendo, in particolare, che i parametri di incentivazione siano riferiti alle sole prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dei servizi stagionali, anche laddove questi ultimi siano conferiti implicitamente attraverso l'allocazione di prestazioni di breve termine;
- con la deliberazione 129/2024/R/GAS, l'Autorità ha adottato disposizioni urgenti per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2024/2025, prevedendo in particolare, come già previsto per l'anno termico 2022-2023, la sospensione dell'applicazione dei costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento agli utenti dello stoccaggio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 4.2 della RTSG 5PRS prevede che il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni sia subordinato all'effettiva messa a disposizione del sistema delle prestazioni di stoccaggio attese e che, qualora dovesse emergere una riduzione nel tempo delle prestazioni di spazio e/o punta offerte, ovvero uno scostamento rispetto alle prestazioni attese a fronte di investimenti realizzati, l'Autorità possa *“avviare specifici procedimenti anche finalizzati a riproporzionare i ricavi di riferimento riconosciuti all'impresa di stoccaggio, al fine di garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta”*;
- con la deliberazione 346/2021/R/GAS, di determinazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi al 2022, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione (ora Direzione Infrastrutture

Energie) di approfondire i profili di efficienza, efficacia e utilità per il sistema degli investimenti di sviluppo di capacità e prestazioni di stoccaggio programmati da Stogit S.p.A.; al riguardo, sono state successivamente richieste a Stogit S.p.A. analisi costi benefici degli investimenti programmati, da presentare anche ad integrazione delle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 16 della RTSG;

- con la deliberazione 379/2023/R/GAS, di determinazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi al 2024, l'Autorità ha apportato affinamenti alla disciplina tariffaria esistente di cui alla RTSG, esplicitando alcuni adempimenti informativi in capo alle imprese di stoccaggio, che sono normalmente richiesti dal responsabile del procedimento nella prassi istruttoria maturata negli ultimi anni; in particolare, prevedendo che:
 - a) gli investimenti di sostituzione di infrastrutture di stoccaggio esistenti in esercizio siano supportati, ai fini del riconoscimento tariffario, da indicatori sintetici che dimostrino la necessità di sostituzione di tali infrastrutture, determinati sulla base di una predefinita metodologia volta ad analizzare lo stato di salute delle infrastrutture;
 - b) gli investimenti programmati di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio siano corredati da analisi costi benefici che dimostrino l'utilità per il sistema energetico nazionale di tali investimenti e che le prestazioni di stoccaggio utilizzate ai fini della analisi siano considerate come prestazioni attese ai sensi del comma 4.2 della RTSG;
- con la deliberazione 335/2024/R/GAS, di determinazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi al 2025, l'Autorità ha disposto di procedere a ulteriori valutazioni in relazione ai consistenti investimenti programmati dalla società Stogit S.p.A., tenendo conto degli esiti degli approfondimenti già avviati dagli Uffici, al fine di verificare i requisiti di efficienza ed economicità degli investimenti di cui al comma 4.1 della RTSG e prevedendo che, in esito a tali approfondimenti, sia valutata l'introduzione di specifici meccanismi di efficientamento dei costi di investimento.

CONSIDERATO, INFINE CHE, CHE:

- il PNIEC 2024, nel sottolineare il ruolo strategico dello stoccaggio gas quale sostegno alla diversificazione dell'approvvigionamento del sistema gas italiano che, nel corso della recente crisi energetica, ha dato un contributo fondamentale alla sicurezza energetica, prevede che *“per garantire un adeguato aggiornamento del sistema nazionale del gas naturale...è fondamentale il potenziamento del sistema di stoccaggio, con lo sviluppo di nuovi impianti che consentano di avere un sistema maggiormente flessibile e resiliente, anche negli scenari di massimizzazione dei prelievi attraverso processi di iniezione collaudati che consentano maggiori prestazioni di punta del sistema durante il periodo invernale. [...] È infatti importante mantenere l'attenzione sulla resilienza del sistema italiano, esposto nel periodo invernale a forti aumenti della domanda di picco che nell'ultima parte del periodo invernale, potrebbe, in caso di situazioni di contemporanea indisponibilità della principale infrastruttura di importazione (ora divenuta il gasdotto Transmed*

dall'Algeria), essere esposta a misure di razionamento ove le capacità di punta da stoccaggio siano state già utilizzate nel corso dell'inverno";

- inoltre, con specifico riferimento allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, il PNIEC 2024 rileva come le nuove necessità di modulazione siano fondamentali anche in un'ottica di rafforzamento del ruolo dell'Italia quale *hub* energetico per il Mediterraneo e precisa che *“in tale ottica risulta strategico lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio presso il giacimento di Alfonsine oltre alle iniziative per il rinnovo e adeguamento del sistema di stoccaggio esistente”*;
- le previsioni del PNIEC 2024 non suppliscono all'adozione del decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di individuazione delle necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale al fine di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia, previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 93/11.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRS);
- nell'ambito del procedimento:
 - a) valutare l'opportunità di implementare l'approccio regolatorio ROSS per il servizio di stoccaggio di gas naturale, coerentemente con i servizi regolati del settore elettrico e con il servizio di trasporto gas, oppure di assimilarne solo alcuni elementi, coerentemente con il servizio di rigassificazione del Gnl;
 - b) rafforzare i meccanismi di valutazione dell'efficacia e dell'utilità degli investimenti;
 - c) valutare l'introduzione di specifici meccanismi di efficientamento dei costi di investimento, anche in esito agli approfondimenti avviati con la deliberazione 335/2024/R/GAS;
 - d) valutare una revisione del meccanismo facoltativo di riduzione ricavi garantiti a fronte del rafforzamento degli incentivi *market-based* di cui al RAST;
 - e) valutare ulteriori esigenze di raccordo tra la regolazione tariffaria e la regolazione dell'accesso di cui al RAST, al fine di incentivare l'offerta di prestazioni di stoccaggio;
 - f) valutare l'eventuale esigenza di semplificazione della regolazione in materia di sicurezza, continuità del servizio, e qualità commerciale, e dell'eventuale aggiornamento alla luce del regolamento (UE) 2024/1787, e della qualità commerciale

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale, per il sesto periodo di regolazione (6PRS) decorrente dal 2026;
2. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente punto 1 in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale, delle esigenze precisate in premessa;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia, conferendo al medesimo mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità, anche convocando eventuali incontri tecnici e *focus group* con i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento;
4. di prevedere che, per le finalità di cui al precedente punto 3, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia operi in coordinamento con il Direttore della Direzione Mercati Energia in relazione agli aspetti di funzionamento dei mercati;
5. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 31 marzo 2025;
6. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, i documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini